

## 1) Ambito di applicazione

- 1.1 Le presenti condizioni generali di approvvigionamento si applicheranno a tutti i Contratti di Fornitura (come di seguito definiti) che intercorreranno tra A.ST.IM Srl, con sede in 48124 Ravenna (RA), Via Comacchio no. 19, Italia, P.IVA 02262900398, ("**ASTIM**") e il Fornitore (come di seguito definito).
- 1.2 Accordi in deroga alle presenti condizioni generali di approvvigionamento saranno efficaci nei confronti di ASTIM soltanto se accettati per iscritto da quest'ultima. In nessun caso ASTIM sarà vincolata da eventuali condizioni generali di contratto del Fornitore.

## 2) Definizioni – Disciplina delle forniture

- 2.1 Nelle presenti condizioni generali di approvvigionamento, i termini di seguito riportati in ordine alfabetico avranno il significato di cui in appresso:
  - a) "**Affiliata/e**": qualsiasi società che controlla, è controllata da, o è sotto il comune controllo con, il fornitore di ASTIM che sottoscrive le CGA;
  - b) "**Allegati**": i documenti allegati alle CGA;
  - c) "**CGA**": le presenti condizioni generali di approvvigionamento;
  - d) "**Cliente/i di ASTIM**": i terzi che richiedono e/o ordinano e/o acquistano beni o servizi da ASTIM in qualità di acquirenti, rivenditori, distributori, intermediari commerciali o fruitori finali degli stessi;
  - e) "**Conformità al Pattuito**" o "**Conforme/i al Pattuito**": ha rispettivamente il significato di cui al paragrafo 3.1 delle CGA in relazione ai Prodotti e di cui al paragrafo 3.2 delle CGA in relazione ai Servizi;
  - f) "**Contratto/i di Fornitura**": il contratto avente ad oggetto la fornitura di Prodotti o la prestazione di Servizi che viene concluso tra ASTIM ed il Fornitore in conformità all'articolo 4 delle CGA;
  - g) "**Difetto**": la condizione per cui i Prodotti e/o i Servizi non siano Conformi al Pattuito;
  - h) "**Documentazione di Prodotto**": la documentazione e le disposizioni tecniche di ASTIM che definiscono le caratteristiche tecniche e funzionali di uno o più Prodotti, come ad esempio il capitolato di prodotto e le specifiche di prodotto, disegni, prescrizioni, campioni, emanate da ASTIM e conosciute o rese conoscibili al Fornitore;
  - i) "**Fornitore**" il fornitore di ASTIM che sottoscrive le presenti CGA e/o ogni sua Affiliata alla quale ASTIM indirizzi un Ordine o richieda un'offerta in vista della formulazione di un Ordine;
  - j) "**Informazioni Riservate**": ha il significato di cui all'articolo 8 delle CGA;
  - k) "**Informazioni Tecniche ASTIM**":
    - i. diritti di proprietà industriale detenuti da ASTIM o dei quali ASTIM sia licenziataria (quali brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli depositati, o di altri diritti di protezione);
    - ii. procedimenti di fabbricazione o conoscenze tecniche, studi, piani o tecnologie non di pubblico dominio (ancorché non coperte da titoli di privativa industriale e/o intellettuale) in qualsiasi forma o qualsivoglia supporto disponibili (inclusi, a titolo meramente esemplificativo: capitolati, norme, disegni, modelli, campioni, prototipi, metodologie, strumenti, banche dati, specifiche tecniche), detenuti da ASTIM o dei quali ASTIM sia licenziataria;
  - l) "**IP Fornitore**": ha il significato di cui al paragrafo 13.1 delle CGA;
  - m) "**IP e Know How ASTIM**": ha il significato di cui al paragrafo 14.2 delle CGA;
  - n) "**Marchi**": ha il significato di cui al paragrafo 14.4 delle CGA;
  - o) "**Normativa**": ogni disposizione di legge, regolamentare, amministrativa o provvedimento giurisdizionale od amministrativo applicabile o di prevista applicazione in riferimento ai Prodotti e/o ai Servizi nei paesi nei quali i Prodotti e/o i Servizi siano destinati ad essere immessi in commercio o prestati, secondo quanto noto o conoscibile con la ordinaria diligenza al Fornitore alla data di consegna dei Prodotti o alla data di prestazione dei Servizi;
  - p) "**Ordine**": la richiesta, indirizzata da ASTIM al Fornitore, di acquisto/fornitura di una quantità determinata di Prodotti e/o di prestazione di determinati Servizi entro una specifica data o uno specifico termine;
  - q) "**Parte/i**": ASTIM e il Fornitore;
  - r) "**Pattuizioni Specifiche**": le pattuizioni stipulate per iscritto tra ASTIM e il Fornitore al fine di regolare l'oggetto e/o le altre condizioni della fornitura (ad esempio: prezzi, quantitativi, specifiche tecniche ecc.) e/o con l'espressa volontà di derogare alle CGA o all'Ordine accettato dal Fornitore;
  - s) "**Personale**": ha il significato di cui al paragrafo 12.1 delle CGA;
  - t) "**Prodotto/i**": i prodotti fabbricati dal Fornitore e venduti ad ASTIM in conformità al Contratto di Fornitura;
  - u) "**Servizio/i**": i servizi prestati dal Fornitore in favore di ASTIM in conformità al Contratto di Fornitura;

- 2.2 Ciascun Contratto di Fornitura si intenderà disciplinato dalle previsioni rinvenibili nei seguenti documenti:
- le Pattuizioni Specifiche;
  - l'Ordine accettato dal Fornitore in conformità al successivo articolo 4;
  - gli Allegati alle CGA;
  - Le presenti CGA.
- 2.3 La numerazione di cui al precedente paragrafo 2.2 costituirà il criterio gerarchico da utilizzare ai fini della risoluzione di eventuali conflitti tra le disposizioni contenute nei documenti ivi indicati.

### 3) Caratteristiche dei Prodotti e dei Servizi

- 3.1 I Prodotti oggetto del Contratto di Fornitura dovranno possedere le seguenti caratteristiche ("**Conformità al Pattuito**" o, come locuzione aggettivale, "**Conforme/i al Pattuito**"):
- essere conformi (i) al Contratto di Fornitura e in particolare alle Pattuizioni Specifiche, alle specifiche indicate nell'Ordine e nella Documentazione di Prodotto, alle CGA e ai relativi Allegati; (ii) alle Normative; (iii) alle regole di buona tecnica progettuale o costruttiva; nonché
  - essere immuni da vizi o difetti nonché da difformità di qualunque genere, pienamente idonei all'uso cui sono destinati, dotati delle qualità promesse e di quelle essenziali per l'uso cui sono destinati;
  - essere nella piena ed esclusiva proprietà e disponibilità del Fornitore, liberi da diritti sia reali che obbligatori, o pretese di terzi, oneri, vincoli, privilegi, pegni, sequestri, misure cautelari in genere.
- 3.2 I Servizi oggetto del Contratto di Fornitura dovranno possedere le seguenti caratteristiche ("**Conformità al Pattuito**" o, come locuzione aggettivale, "**Conforme/i al Pattuito**"):
- essere conformi (i) al Contratto di Fornitura e in particolare alle Pattuizioni Specifiche, alle specifiche indicate nell'Ordine, alle CGA e ai relativi Allegati; (ii) alle Normative; nonché
  - essere prestati a regola d'arte, con la dovuta cura, perizia e diligenza e secondo i più elevati standard di professionalità.

### 4) Conclusione del Contratto di Fornitura – Programmi di approvvigionamento

- 4.1 Il Contratto di Fornitura si perfeziona attraverso:
- la trasmissione della offerta da parte di Fornitore e l'accettazione scritta di tale offerta da parte di ASTIM senza alcuna modifica all'offerta stessa; oppure
  - la trasmissione dell'Ordine da parte di ASTIM e l'accettazione scritta di tale Ordine da parte di Fornitore.
- 4.2 Ai fini del precedente paragrafo 4.1, punto b), l'Ordine s'intende accettato dal Fornitore salvo il caso in cui il Fornitore lo rifiuti espressamente entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla sua ricezione, dandone apposita comunicazione ad ASTIM con lo stesso mezzo utilizzato da ASTIM per l'invio dell'Ordine medesimo.
- 4.3 Previsioni difformi dalle previsioni dell'Ordine, rinvenibili dalla conferma dell'Ordine o da qualsiasi altro documento emesso dal Fornitore successivamente alla ricezione dell'Ordine, saranno vincolanti per ASTIM solo se specificamente approvate per iscritto da ASTIM stessa. Nessun comportamento di ASTIM, come ad esempio, il pagamento di un acconto, la comunicazione di informazioni per l'esecuzione della consegna o la presa in consegna della merce, potrà essere interpretato quale tacita accettazione delle suddette previsioni difformi dalle previsioni dell'Ordine.
- 4.4 ASTIM potrà trasmettere al Fornitore i programmi di approvvigionamento contenenti la previsione degli Ordini che essa prevede di inoltrare successivamente al Fornitore. Tali programmi di approvvigionamento non saranno in alcun modo vincolanti per ASTIM, ma dovranno essere tenuti in considerazione dal Fornitore al fine di permettere l'integrale e puntuale soddisfazione delle esigenze di approvvigionamento di ASTIM.

### 5) Imballaggio dei Prodotti – Consegna dei Prodotti e dei Servizi

- 5.1 I Prodotti saranno imballati ed approntati per la spedizione secondo la migliore tecnica e cura che la natura del materiale consiglia, in considerazione delle modalità di trasporto convenute, delle indicazioni riportate nella Documentazione di Prodotto e della destinazione finale dei Prodotti stessi.

- 5.2 Il Fornitore dovrà consegnare i Prodotti e/o prestare i Servizi entro i termini e secondo le modalità indicati nel Contratto di Fornitura.
- 5.3 Qualora il Fornitore ritenga di non essere in grado di consegnare i Prodotti e/o prestare i Servizi, in tutto o in parte, entro il termine stabilito, dovrà darne immediata comunicazione scritta ad ASTIM, indicando altresì, il prima possibile, la data di consegna e/o di esecuzione prevista.
- 5.4 Nel caso in cui si verifichi un ritardo nella consegna dei Prodotti e/o nella prestazione dei Servizi, fermi restando gli ulteriori diritti spettanti ad ASTIM in base al Contratto di Fornitura o alla legge, ASTIM avrà il diritto di:
- esigere l'esecuzione del Contratto di Fornitura ed applicare al Fornitore una penale, immediatamente esigibile, di 80 (ottanta/00) Euro al giorno per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo del 20% (venti per cento) del valore della fornitura; oppure
  - risolvere il Contratto di Fornitura per grave inadempimento imputabile al Fornitore, senza dover pagare alcunché al Fornitore in relazione al Contratto di Fornitura medesimo ed esigere la penale di cui al precedente punto (a).
- 5.5 Nei casi di cui al precedente paragrafo 5.4 punti (a) e (b), in aggiunta all'ammontare dell'eventuale penale, ASTIM avrà altresì il diritto di ottenere dal Fornitore l'immediato risarcimento di ogni ulteriore danno subito.

## 6) Prezzi – Fatturazione – Pagamento

- 6.1 I Prodotti e i Servizi verranno forniti ad ASTIM ai prezzi convenuti nel Contratto di Fornitura. Tali prezzi si intendono fissi ed invariabili salvo diversi accordi approvati per iscritto. Il Fornitore non potrà modificare i prezzi dei Prodotti e/o dei Servizi ordinati in caso di aumento del costo delle materie prime e/o della mano d'opera e/o di quant'altro necessario per la fabbricazione dei Prodotti stessi o per la prestazione dei Servizi.
- 6.2 Le fatture e i documenti di consegna dovranno essere predisposti, emessi e gestiti nel rispetto delle disposizioni di legge e in conformità con le modalità e le procedure operative indicate da ASTIM.
- 6.3 Il pagamento di ciascuna fornitura sarà eseguito da ASTIM in conformità a quanto indicato nel Contratto di Fornitura.

## 7) Obbligo di non concorrenza

- 7.1 Per tutta la durata del rapporto commerciale con ASTIM e per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla sua cessazione, il Fornitore non potrà, né direttamente né indirettamente:
- fornire alcun prodotto concorrente ai Prodotti né prestare alcun servizio concorrente ai Servizi. Ai fini del presente paragrafo, per "prodotto o servizio concorrente" si intende qualunque prodotto e/o servizio assimilabile o identico rispettivamente ai Prodotti o ai Servizi ovvero qualunque prodotto e/o servizio assimilabile o identico ai prodotti e/o ai servizi che possono essere forniti e/o prestati con riferimento alle soluzioni prodotte da ASTIM;
  - contattare i Clienti di ASTIM e/o intrattenere con essi rapporti commerciali o di affari aventi ad oggetto prodotti e/o servizi simili o assimilabili ai prodotti e/o ai servizi che possono essere forniti e/o prestati con riferimento alle soluzioni prodotte da ASTIM.
- 7.2 Il Fornitore si obbliga a far sì che i propri soci assumano e rispettino gli obblighi di cui al precedente paragrafo 7.1, e sarà direttamente responsabile nei confronti di ASTIM di qualsiasi violazione dei suddetti obblighi ad essi imputabile.
- 7.3 In caso di violazione di uno o più obblighi di cui al precedente paragrafo 7.1, ASTIM avrà diritto di ottenere il pagamento di una penale pari al 50% (cinquanta per cento) degli importi complessivamente pagati da ASTIM al Fornitore nel corso del rapporto intercorrente tra gli stessi, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

## 8) Informazioni Riservate

- 8.1 Per tutta la durata del rapporto commerciale con ASTIM e per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla sua cessazione, il Fornitore sarà tenuto a:
- trattare come riservate tutte le informazioni di natura tecnica, industriale, commerciale o di altra natura relative a ASTIM, alla sua attività, ai Prodotti e/o ai Servizi, di cui venga comunque a conoscenza in connessione con l'esecuzione dei Contratti di Fornitura, con particolare riferimento alle Informazioni Tecniche ASTIM e all'IP e Know-How ASTIM, indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano o meno contrassegnate o identificate come riservate o confidenziali ("**Informazioni Riservate**");

- b) non divulgare e non comunicare a terzi, né in tutto né in parte, le Informazioni Riservate senza il preventivo consenso scritto di ASTIM;
  - c) utilizzare le Informazioni Riservate per i soli scopi espressamente autorizzati per iscritto da ASTIM;
  - d) riprodurre le Informazioni Riservate solo previo consenso scritto di ASTIM, e restituire immediatamente ad ASTIM, dietro richiesta della stessa, tutte le eventuali copie;
  - e) adottare tutte le misure necessarie al fine di assicurare che i propri dipendenti e i propri collaboratori evitino di divulgare a terzi le Informazioni Riservate o le utilizzino in modo improprio.
- 8.2 Le previsioni di cui al paragrafo 8.1 non si applicano alle informazioni che:
- a) sono pubbliche o divengono pubbliche per una causa diversa dalla loro divulgazione non autorizzata da parte del Fornitore, dei suoi dipendenti o dei suoi collaboratori, oppure
  - b) sono già in possesso del Fornitore nel momento in cui gli vengono comunicate da ASTIM, purché il Fornitore possa fornirne prova scritta, oppure
  - c) sono rese note al Fornitore su base non riservata da una fonte che abbia diritto a divulgarle in forma non riservata e che non sia sottoposta a limitazioni circa il loro utilizzo, oppure
  - d) il Fornitore possa divulgare a terzi in base ad un'autorizzazione scritta di ASTIM.
- 8.3 Il Fornitore informerà tempestivamente ASTIM di qualsiasi divulgazione o utilizzo non autorizzati delle Informazioni Riservate, accertati o presunti, di cui esso venga a conoscenza. Al ricorrere di tale circostanza, il Fornitore si atterrà a tutte le direttive che gli verranno fornite da ASTIM al fine di limitare o interrompere la divulgazione o l'utilizzo non autorizzati delle Informazioni Riservate.
- 8.4 Il Fornitore si obbliga a far sì che i propri soci assumano e rispettino gli obblighi di cui al presente articolo 8, e sarà direttamente responsabile nei confronti di ASTIM di qualsiasi violazione dei suddetti obblighi ad essi imputabile.
- 8.5 In caso di violazione di uno o più obblighi di cui al presente articolo 8, ASTIM avrà diritto di ottenere il pagamento di una penale pari al 50% (cinquanta per cento) degli importi complessivamente pagati da ASTIM al Fornitore nel corso del rapporto intercorrente tra gli stessi, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

## 9) Garanzia

- 9.1 Il Fornitore garantisce la Conformità al Pattuito dei Prodotti e dei Servizi oggetto dei Contratti di Fornitura.
- 9.2 La garanzia di Conformità al Pattuito viene prestata dal Fornitore:
- a) per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna dei Prodotti ad ASTIM, e per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di completamento dei Servizi, se non diversamente definito nel Contratto di Fornitura; oppure
  - b) nel caso di Difetti suscettibili di interessare la sicurezza dei prodotti di ASTIM e/o dei prodotti dei Clienti di ASTIM per una durata uguale alla vita utile dei prodotti di ASTIM e/o dei prodotti dei Clienti di ASTIM.
- 9.3 La presa in consegna e/o il ricevimento e/o il pagamento dei Prodotti o dei Servizi non possono, in nessun caso, essere interpretati come accettazione degli stessi. ASTIM denuncerà al Fornitore eventuali Difetti dei Prodotti o dei Servizi entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui ne è venuta a conoscenza e, comunque, entro il periodo di durata della garanzia.
- 9.4 Qualora i Prodotti o i Servizi non dovessero risultare Conformi al Pattuito, ASTIM avrà il diritto di richiedere ed ottenere, a sua discrezione e a spese del Fornitore, in aggiunta a qualsiasi altro diritto o rimedio alla stessa spettante in base alla legge o al Contratto di Fornitura, uno o più dei seguenti rimedi:
- a) l'eliminazione dei Difetti dei Prodotti forniti ovvero la sostituzione dei Prodotti medesimi;
  - b) l'eliminazione dei Difetti dei Servizi prestati;
  - c) in alternativa ai rimedi di cui ai punti (a) e (b), l'esenzione totale dal pagamento del corrispettivo previsto per i Prodotti o i Servizi non Conformi al Pattuito e il rimborso di quanto eventualmente già pagato in relazione ad essi;
  - d) l'annullamento di tutti i Contratti di Fornitura;
  - e) il pagamento della penale di cui al paragrafo 5.4 punto (a), a decorrere dalla data della denuncia del Difetto fino al momento in cui il Fornitore avrà prestato tutti i rimedi in garanzia previsti al presente articolo 9;
  - f) il risarcimento dei danni - diretti o indiretti o di qualsiasi natura - derivanti dalla, o comunque connessi alla, non Conformità al Pattuito dei Prodotti e/o dei Servizi forniti, ivi inclusi i danni derivanti da eventuali recall campaign.

9.5 Il Fornitore eseguirà a proprie spese gli interventi in garanzia richiesti da ASTIM ai sensi del presente articolo 9, sostenendone tutti i relativi costi, ivi inclusi i costi inerenti a movimentazione, smistamento, imballaggio e trasporto dei Prodotti, sia sostituiti che sostitutivi, nonché i costi di manodopera.

## 10) Obblighi e responsabilità del Fornitore - Manleva

- 10.1 Il Fornitore fabbricherà i Prodotti e/o presterà i Servizi attraverso proprio personale qualificato, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza vincoli di subordinazione, compatibilmente con le esigenze aziendali ed organizzative di ASTIM.
- 10.2 Farà carico esclusivamente al Fornitore l'organizzazione dei mezzi necessari per la fabbricazione dei Prodotti e/o per la prestazione dei Servizi. Il Fornitore sarà tenuto e provvederà, in via esclusiva, a tutte le attività di organizzazione, direzione e coordinamento del proprio personale applicato per la fabbricazione dei Prodotti e/o per la prestazione dei Servizi di cui al relativo Contratto di Fornitura.
- 10.3 Il Fornitore, svolgendo la propria attività in maniera autonoma e a proprio totale rischio, assume su di sé ogni responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dalla fabbricazione dei Prodotti e/o dalla prestazione dei Servizi.
- 10.4 Il Fornitore si obbliga a tenere ASTIM indenne e manlevata da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose che il Fornitore stesso ovvero suoi dipendenti possano direttamente o indirettamente arrecare durante la fabbricazione dei Prodotti e/o durante l'esecuzione dei Servizi.

## 11) Obblighi del Fornitore in materia di salute e sicurezza sul lavoro e salvaguardia dell'ambiente

- 11.1 Il Fornitore dichiara e garantisce la propria idoneità tecnico-professionale ai fini dell'esecuzione dei Servizi e si obbliga, per tutta la durata dell'esecuzione dei Servizi, ad attenersi scrupolosamente a tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione infortuni e salvaguardia dell'ambiente, nonché a tutte le procedure di sicurezza in uso presso il luogo in cui verranno eseguiti i Servizi.

## 12) Obblighi del Fornitore in materia retributiva, previdenziale ed assistenziale - Manleva

- 12.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che il personale dipendente, i collaboratori, i coadiutori e tutti gli altri soggetti che sono e/o saranno stabilmente e/o temporaneamente impiegati dal Fornitore e/o da suoi eventuali subappaltatori ai fini dell'esecuzione dei Servizi (di seguito "Personale") sono stati e saranno regolarmente contrattualizzati nel pieno rispetto delle pertinenti normative applicabili.
- 12.2 Inoltre, il Fornitore espressamente dichiara e garantisce che:
- tutti i trattamenti retributivi dovuti al Personale, ivi comprese le eventuali quote di trattamento di fine rapporto se dovute per legge, sono stati e saranno integralmente e regolarmente erogati ovvero accantonati nel pieno rispetto delle pertinenti normative applicabili;
  - tutti gli obblighi connessi con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, dovuti sui trattamenti retributivi che verranno corrisposti al Personale, sono stati e saranno integralmente e regolarmente adempiuti da parte del Fornitore e dei suoi eventuali subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei Servizi, nel pieno rispetto delle pertinenti normative applicabili.
- 12.3 ASTIM ha il diritto di verificare che il Fornitore, nell'esecuzione dei Servizi, si conformi a quanto espressamente dichiarato e garantito ai precedenti paragrafi 12.1 e 12.2.
- 12.4 Il Fornitore, al fine di documentare il rispetto di quanto dichiarato e garantito al precedente paragrafo 12.2, paragrafo a), si obbliga a fornire ad ASTIM, su richiesta di quest'ultima, la documentazione prevista dalla pertinente normativa applicabile, attestante la integrale e regolare erogazione di tutti i trattamenti retributivi dovuti al Personale.
- 12.5 Il Fornitore, al fine di documentare il rispetto di quanto dichiarato e garantito al precedente paragrafo 12.2, paragrafo b), si obbliga a fornire ad ASTIM, su richiesta di quest'ultima, i documenti previsti dalla pertinente normativa applicabile attestanti il regolare versamento di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali, dovuti sui trattamenti retributivi corrisposti al Personale, da parte del Fornitore così come da parte di ogni suo eventuale subappaltatore impegnato nell'esecuzione dei Servizi.

- 12.6 ASTIM avrà il diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore fino a quando quest'ultimo non avrà integralmente e definitivamente sanato la propria situazione di inadempimento qualora ASTIM accerti:
- il mancato rispetto di, ovvero il verificarsi di eventi in difformità a, quanto dichiarato e garantito dal Fornitore ai precedenti paragrafi 12.1 e 12.2; e/o
  - la violazione, da parte del Fornitore, di anche uno solo degli obblighi assunti ai precedenti paragrafi 12.4 e 12.5.
- 12.7 In ogni caso, il Fornitore terrà ASTIM indenne e manlevata contro qualsiasi pretesa, domanda, richiesta di pagamento e/o sanzione conseguente o comunque riconducibile:
- al mancato rispetto di, ovvero al verificarsi di eventi in difformità a, quanto dichiarato e garantito dal Fornitore ai precedenti paragrafi 12.1 e 12.2;
  - alla violazione da parte del Fornitore, di anche uno solo degli obblighi assunti ai precedenti paragrafi 12.4 e 12.5.

### 13) Diritti di proprietà industriale e intellettuale del Fornitore – Garanzia e manleva

- 13.1 Il Fornitore indicherà per iscritto eventuali diritti di privativa industriale di cui sia titolare o licenziatario e di cui si avvalga per la produzione dei Prodotti o che interferiscano o possano interferire con il libero uso o la libera commercializzazione dei Prodotti o di prodotti che incorporano o sui quali sono installati i Prodotti medesimi (di seguito "IP Fornitore").
- 13.2 Con la stipula del Contratto di Fornitura, il Fornitore concede ad ASTIM licenza irrevocabile, gratuita, non esclusiva, senza limiti territoriali e senza restrizioni di sub-licenza dell'IP Fornitore affinché ASTIM, i Clienti di ASTIM e qualsiasi altro terzo designato da ASTIM possano utilizzare e/o commercializzare liberamente i Prodotti e i prodotti che incorporano o sui quali sono installati i Prodotti medesimi.
- 13.3 Il Fornitore garantisce che la produzione, l'uso e la commercializzazione dei Prodotti non comportano violazione di diritti di privativa industriale e/o intellettuale di terzi. Il Fornitore si obbliga a tenere ASTIM indenne e manlevata da ogni pretesa o azione di terzi al riguardo che possa interferire con la libera produzione, vendita, circolazione o uso dei Prodotti e/o dei relativi ricambi e da qualsiasi costo o danno in cui ASTIM dovesse incorrere in caso di violazione della garanzia di cui al presente paragrafo 13.3.

### 14) Diritti di proprietà industriale e intellettuale di ASTIM

- 14.1 Il Fornitore riconosce ed accetta che ASTIM è e rimarrà la sola ed esclusiva proprietaria delle Informazioni Tecniche ASTIM. Le Informazioni Tecniche ASTIM non potranno essere utilizzate dal Fornitore per fini diversi dall'esecuzione del Contratto di Fornitura a favore di ASTIM.
- 14.2 ASTIM sarà inoltre la sola ed esclusiva proprietaria delle invenzioni, dei disegni e, in generale, dei risultati tecnici, anche se non proteggibili tramite privativa industriale o intellettuale, elaborati od ottenuti dal Fornitore in connessione con la progettazione e/o la fornitura dei Prodotti nonché con la prestazione dei Servizi, diversi dall'IP Fornitore, (di seguito "**IP e Know-How ASTIM**"), dovendosi intendere detto IP e Know-How ASTIM realizzato su commissione di ASTIM e nell'interesse della stessa. L'IP e Know-How ASTIM sarà sottoposto all'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 8.
- 14.3 I Prodotti realizzati utilizzando le Informazioni Tecniche ASTIM e/o IP e Know-How ASTIM potranno essere realizzati esclusivamente per conto di ASTIM e potranno essere forniti esclusivamente ad ASTIM. Il Fornitore non potrà utilizzare, in alcun modo, le Informazioni Tecniche ASTIM e/o IP e Know-How ASTIM per realizzare prodotti simili o assimilabili ai Prodotti né per svolgere servizi simili o assimilabili ai Servizi.
- 14.4 Qualora richiesto da ASTIM, il Fornitore sarà tenuto ad apporre sui Prodotti e/o sulle confezioni dei Prodotti destinati ad ASTIM, i marchi di ASTIM o concessi in licenza ad ASTIM (di seguito "**Marchi**"), in conformità alle istruzioni impartite di volta in volta da ASTIM. L'applicazione sui Prodotti dei Marchi non potrà in nessun caso intendersi come concessione di licenza d'uso dei Marchi al Fornitore.
- 14.5 I Prodotti, nonché il materiale per il confezionamento degli stessi che sia stato personalizzato e/o contrassegnato con i Marchi, potranno essere forniti esclusivamente ad ASTIM.

## 15) Risoluzione del Contratto di Fornitura

- 15.1 ASTIM, in aggiunta a qualsiasi diritto ad essa spettante in base al Contratto di Fornitura o alla legge, potrà risolvere il Contratto di Fornitura anticipatamente e con effetto immediato, senza preavviso, per grave inadempimento contrattuale imputabile al Fornitore, nel caso in cui quest'ultimo si sia reso responsabile di anche una sola delle seguenti violazioni:
- a) violazione dell'obbligo di fornire Prodotti e prestare Servizi Conformi al Pattuito (articolo 3);
  - b) violazione dell'obbligo di consegnare i Prodotti e/o prestare i Servizi entro i termini convenuti (paragrafo 5.4);
  - c) violazione dell'obbligo di non concorrenza (articolo 7)
  - d) violazione dell'obbligo di riservatezza (articolo 8);
  - e) violazione dell'obbligo di osservare la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione infortuni e salvaguardia dell'ambiente (articolo 11);
  - f) violazione dell'obbligo di osservare la normativa vigente in materia retributiva, previdenziale ed assistenziale (articolo 12);
  - g) violazione dei diritti di proprietà intellettuale di ASTIM (articolo 14).
- 15.2 La comunicazione di risoluzione del Contratto di Fornitura dovrà essere inviata al Fornitore a mezzo fax, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro mezzo che fornisca evidenza dell'invio e della data di ricevimento.

## 16) Legge applicabile e risoluzione delle controversie

- 16.1 Nel caso in cui il Fornitore abbia sede in Italia:
- a) ogni Contratto di Fornitura tra ASTIM e il Fornitore sarà regolato dalla legge italiana;
  - b) qualsiasi controversia inerente al Contratto di Fornitura - ivi comprese le controversie inerenti alla sua esistenza, validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione - sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Ravenna (Italia).
- 16.2 Nel caso in cui il Fornitore abbia sede fuori dall'Italia:
- a) ogni Contratto di Fornitura tra ASTIM e il Fornitore sarà regolato dalla Convenzione di Vienna del 1980 (CISG 1980) e, nelle materie non coperte da tale Convenzione, dalla legge italiana;
  - b) a condizione che il Fornitore abbia sede in paese membro dell'Unione Europea oppure in Norvegia, Islanda, Svizzera o San Marino, qualsiasi controversia inerente al Contratto di Fornitura - ivi comprese le controversie inerenti alla sua esistenza, validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione - sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Ravenna (Italia);
  - c) al di fuori dei casi di cui al punto b) del presente paragrafo, qualsiasi controversia inerente al Contratto di Fornitura sarà decisa in via esclusiva e definitiva mediante arbitrato, celebrato da un arbitro unico, in conformità al Regolamento di Procedura della Camera Arbitrale di Milano. L'arbitrato avrà sede, e il lodo arbitrale verrà pronunciato, nella città di Milano (Italia). La lingua dell'arbitrato sarà la lingua inglese.
- 16.3 A prescindere dalle previsioni di cui al paragrafo 16.2, punti b) e c), ASTIM avrà il diritto incondizionato di agire, in qualità di attore, sotto la giurisdizione del Fornitore innanzi al tribunale competente.

## 17) Miscellanee

### 17.1 **Non cedibilità del credito**

Il Fornitore non avrà il diritto di cedere a terzi alcuno dei propri crediti vantati nei confronti di ASTIM, se non previa autorizzazione scritta da parte di quest'ultima.

### 17.2 **Diritto di verifica ed ispezione**

ASTIM avrà il diritto di eseguire, direttamente o indirettamente, sopralluoghi e verifiche sul processo produttivo dei Prodotti e/o sul luogo di prestazione dei Servizi al fine di accertare il pieno rispetto, da parte del Fornitore, degli standard qualitativi previsti nella Documentazione di Prodotto, della Normativa, nonché delle Pattuizioni Specifiche e delle previsioni contenute nel Contratto di Fornitura e nelle presenti CGA.

A tal fine, il Fornitore si impegna sin d'ora a consentire ad ASTIM di eseguire in qualsiasi momento, direttamente o indirettamente, previo preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore, anche per il tramite di terzi incaricati da ASTIM stessa, ispezioni presso gli stabilimenti del Fornitore e, in generale, presso qualunque altro luogo, di proprietà del FORNITORE o di terzi presso cui si trovino i prodotti. Nel corso delle ispezioni, ASTIM potrà eseguire e/o fare eseguire analisi o ricognizioni di qualsiasi genere sui Prodotti e sulle materie prime impiegate.

**17.3 Rinunce**

Qualora una delle Parti non esercitasse dei diritti o delle facoltà riservate dal Contratto di Fornitura e/o dalle presenti CGA, tale comportamento non potrà essere considerato come una rinuncia a tale diritto o facoltà né precluderà a tale Parte la possibilità di far valere successivamente tali diritti o facoltà, o qualsivoglia altro diritto o facoltà previsti dal Contratto di Fornitura e/o dalle presenti CGA.

FORNITORE

....., ..... / ..... / .....

.....  
TIMBRO E FIRMA

Il Fornitore dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole delle CGA:  
Paragrafo 5.4 – Ritardo nella consegna; Articolo 7 – Obbligo di non concorrenza; Articolo 8 – Informazioni Riservate; Articolo 9 – Garanzia; Paragrafo 10.4 – Manleva; Paragrafo 12.7 – Manleva; Paragrafo 13.2 – Licenza IP Fornitore; Articolo 15 – Risoluzione del Contratto di Fornitura; Articolo 16 – Legge applicabile e risoluzione delle controversie; Paragrafo 17.1 – Non cedibilità del credito.

FORNITORE

....., ..... / ..... / .....

.....  
TIMBRO E FIRMA

A.ST.I.M. srl  
Via Filippo Re, 15/A - 48124 RAVENNA Italy - Tel: +39 0544 471645 - Fax: +39 0544 502714  
Registered office: Via Comacchio, 19 - 48124 RAVENNA Italy  
VAT 02262900398 - info@astim.it - ASTIM.IT

